



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Formovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 8 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di SAFTI SRL, al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11.

Sono presenti:

- Per la SOCIETÀ, Roberta Nunziati, assistita da Paola Fabbri di Confindustria Firenze;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- Per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

La O.S. UILTuCS UIL Naz.le, benché formalmente convocata, risulta assente.

PREMESSO CHE

- Con verbale di accordo sottoscritto in data odierna, le Parti hanno concordato di superare la procedura di mobilità avviata dall'Azienda in data 25.07.11, attraverso il ricorso allo strumento della Cigs biennale, nonché della Cig in deroga con riguardo a n. 4 lavoratori con contratto di apprendistato emersi nel corso dell'esame congiunto svolto tra le Parti.

VISTA

la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti

di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal 13.02.12 e sino al 31.12.12, con riguardo ad un numero massimo di **4 lavoratori** con contratto di apprendistato, di cui n. 1 del punto vendita di Orio al Serio (BG), n.1 del punto vendita di Curno (BG), n.1 del punto vendita di Chieti e n.1 del punto vendita di Castellaccio (RM).
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIG a zero ore senza rotazione**, a fronte della chiusura dei punti vendita.
3. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste nella quota del 40% del sostegno al reddito.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFINDUSTRIA FIRENZE

L'AZIENDA

Winn 210 S.

Fabrizio

Carlo